



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 21-03-18

Oggetto:	MODIFICA REGOLAMENTO IUC.
-----------------	----------------------------------

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	P
FANTUZI FABRIZIO	A	MARINI MAURILIO	P
IONNI ELISA	A	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	P
ALLEVI NEVER	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Illustra la proposta il Dott. Pietro Fiscaletti, Responsabile del Servizio Economico – finanziario il quale riferisce che viene demandata alla Giunta Comunale la competenza di stabilire i termini di scadenza delle rate relative alla TARI, ciò, al fine di rendere più agevole l'attività impositiva, in considerazione del frequente differimento dei termini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 20/05/2014 e s.m.i. con la quale si è provveduto ad approvare il Regolamento IUC;

CONSTATATA l'opportunità di procedere ad una modifica del regolamento IUC relativamente al terzo comma dell'art. 50 dello stesso avente rubrica "Riscossione" della TARI in modo tale da attribuire alla Giunta, per una migliore operatività gestionale e funzionale, la competenza di fissare le scadenze delle rate TARI, come di seguito esposto:

Testo originario	Testo modificato
<p>Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza, per il 2014, 16 novembre 2014 e 16 maggio 2015 (unica soluzione 16 novembre 2014), mentre, per gli anni successivi, 31 maggio e 30 novembre, (unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <p>Qualora il Bilancio di Previsione venga approvato in data successiva a quella ordinaria della scadenza TARI prima rata sopra riportata del 31 maggio, è possibile fissare la cadenza delle rate, nel rispetto della normativa, nella stessa deliberazione consiliare in cui si approva il piano finanziario e le relative tariffe.</p>	<p>La Giunta Comunale stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo due rate a scadenza semestrale con la possibilità di pagamento unico alla scadenza della prima rata, nel rispetto di quanto previsto dal comma 688 della Legge 147/2013 e s.m.i.</p> <p>La deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sarà pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento prevista.</p> <p>Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p>

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2014 ad oggetto: "Legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 692. Nomina funzionario Responsabile della IUC";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 09/02/2018 – GU 38 del 15/02/2018 – con il quale è stato prorogato al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti Locali;

DATO ATTO che, per il combinato disposto della normativa sopra richiamata è possibile procedere alle modifiche del Regolamento IUC con effetto dalla data del 01/01/2018;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Dato atto del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Con voti favorevoli n. 7 , astenuti n. 4 (Cecchini-Marini-Di Marzi-Giorgi) , contrari n./ , su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare il regolamento IUC, precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2014 e s.m.i., apportando la seguente modifica al terzo comma dell'art. 50 dello stesso avente rubrica "Riscossione" in modo tale da prevedere la possibilità di una diversa calendarizzazione delle scadenze ordinarie qualora il bilancio venga approvato in data successiva alle stesse, come di seguito esposto:

Testo originario	Testo modificato
<p>Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza, per il 2014, 16 novembre 2014 e 16 maggio 2015 (unica soluzione 16 novembre 2014) , mentre, per gli anni successivi, 31 maggio e 30 novembre, (unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <p>Qualora il Bilancio di Previsione venga approvato in data successiva a quella ordinaria della scadenza TARI prima rata sopra riportata del 31 maggio, è possibile fissare la cadenza delle rate, nel rispetto della normativa, nella stessa deliberazione consiliare in cui si approva il piano finanziario e le relative tariffe.</p>	<p>La Giunta Comunale stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo due rate a scadenza semestrale con la possibilità di pagamento unico alla scadenza della prima rata, nel rispetto di quanto previsto dal comma 688 della Legge 147/2013 e s.m.i.</p> <p>La deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sarà pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento prevista.</p> <p>Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p>

3. di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2018;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7 , astenuti n. 4 (Cecchini-Marini-Di Marzi-Giorgi) , contrari n./, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..
Il Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario
Dott. Pietro Fiscaletti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA